



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA n. 48/14/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
CAPITALE / FASTWEB S.P.A.  
(GU14 n. 146/14)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 23 aprile 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza del 28 gennaio 2014, acquisita al protocollo n. 4162/14, con la quale la sig.ra Capitale ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **1. La posizione dell'istante**

La sig.ra Capitale, intestataria dell'utenza telefonica n. 373.7989xxx, ha contestato l'attivazione non richiesta del servizio telefonico, nonché la relativa fatturazione emessa indebitamente dalla società Fastweb S.p.A..

In particolare, l'istante ha rappresentato che:

a. in data 24 settembre 2013 riceveva l'atto di accertamento n. 11001486 relativo all'anno 2011, inerente l'omesso versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'importo complessivo di euro 74,95 con riferimento alle fatture n. 7162540 del 14 ottobre 2011 e n. 8712800 del 14 dicembre 2011;

b. dopo quasi un mese, precisamente in data 21 ottobre 2013 delegava il proprio legale al deposito della relativa denuncia alla Procura della Repubblica e di seguito, in data 31 ottobre 2013 presentava istanza di conciliazione.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. la liquidazione di un indennizzo per l'attivazione di servizio non richiesto;
- ii. lo storno degli importi fatturati con ritiro della pratica di recupero crediti;
- iii. la liberatoria per l'Agenzia delle Entrate inerente agli importi richiesti a titolo di tassa di concessione governativa non dovuta;
- iv. il rimborso delle spese procedurali.

## **2. La posizione dell'operatore**

La società Fastweb S.p.A. ha evidenziato, con memoria inviata a mezzo posta certificata del 5 marzo 2013, che: *“in via preliminare, la questione verte sul disconoscimento contrattuale, sottratto al sindacato e alla competenza dell'Autorità adita. L'accertamento di autenticità è di competenza dell'autorità giudiziaria. Peraltro l'istante ha formulato domande relative a questioni di natura fiscale/tributaria, anch'esse inammissibili in questa sede. Nel merito si evidenzia che in data 14 luglio 2011 la sig.ra Capitale ha sottoscritto un contratto, richiedendo l'attivazione dei servizi di fonia e Adsl, a cui è stato assegnato il codice cliente n. 3985760. Successivamente in*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*data 7 settembre 2011, la sig.ra Capitale ha provveduto ad inviare, sempre a mezzo posta, integrazione alla proposta di abbonamento di cui sopra, richiedendo l'attivazione dei servizi Fastweb anche su due numerazioni mobili, rispettivamente n. 373.7989xxx e n. 373.7989xxx. Non essendo pagata alcuna fattura, il contratto è stato risolto per morosità. A Fastweb non risulta pervenuto alcun reclamo da parte dell'istante. Dal quadro contabile, è presente un insoluto pari ad euro 1.575,09. Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che non sussiste attivazione non richiesta dei servizi, attesa la sussistenza di entrambi i contratti sottoscritti dall'istante".*

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, si deve evidenziare che la richiesta dell'istante di cui al punto *iii)*, di liberatoria per l'Agenzia delle Entrate inerente agli importi non dovuti, richiesti a titolo di tassa di concessione governativa, non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali. Pertanto, il sindacato di questa Autorità non può estendersi all'*an debeatur* della TCG imputata a titolo di licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l'Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l'utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Nel merito, può ritenersi che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla società Fastweb S.p.A. in ordine all'attivazione indebita del servizio telefonico, in quanto la società medesima, nel corso della presente procedura, ha prodotto copia della documentazione contrattuale, debitamente sottoscritta dall'istante medesimo, attestante l'acquisizione del consenso inequivoco ed informato dell'intestatario dell'utenza per l'attivazione del servizio di fonia vocale e del servizio di rete mobile. Documento, quest'ultimo, che sebbene non possa assurgere a valenza probatoria, riveste indubbiamente una natura indiziaria, corredato peraltro dalle relative coordinate bancarie per l'addebito a mezzo R.I.D. dei corrispettivi. Detto contratto, prodotto in copia agli atti dalla società Fastweb S.p.A., è sufficiente a comprovare la volontà della parte istante di attivazione dei servizi richiesti, in quanto, ai sensi dell'art. 2702 del codice civile, *"fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta"*.

Da ultimo si deve rilevare, sulla base di quanto allegato al fascicolo istruttorio, che a fronte del lamentato raggiro, l'istante si è limitato a delegare, a distanza di un mese dalla ricezione dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il proprio legale a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria competente, senza, però, formalizzare



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

alcun reclamo nei confronti del gestore, avente ad oggetto il disconoscimento contrattuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, le richieste dell'istante di cui ai punti *i*) e *ii*), non sono accoglibili in questa sede, in quanto il disconoscimento di autenticità, disciplinato dagli articoli 214 e 215 del codice di procedura civile e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. V, 22 gennaio 2004 n. 935), esula dall'ambito di applicazione del Regolamento, in conformità a quanto previsto dal sopracitato articolo 2.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA** **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta l'istanza della sig.ra Capitale nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 aprile 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Antonio Perrucci